

REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che adatta per la prima volta l'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

voce relativa al TSP nella tabella A2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2003/2003 deve essere modificata di conseguenza.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,

(6) Da 15 anni il sale sodico di EDDHSA e i suoi prodotti di condensazione (EDDHSA) sono utilizzati soprattutto in Spagna, Francia e Italia come agenti chelanti organici per i microelementi. L'esperienza ha dimostrato che si tratta di un agente fertilizzante efficace, che non presenta rischi per l'ambiente.

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un fertilizzante appartenente a un tipo di fertilizzanti elencati nell'allegato e conforme alle prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l'indicazione «fertilizzante CE».

(7) In particolare, il ferro chelato con EDDHSA è utilizzato per correggere la carenza di ferro e curare la clorosi ferrica. È raccomandato per un'ampia varietà di specie vegetali, segnatamente alberi da frutto, quali agrumi, albicocchi, avocado, susini e peschi; inoltre è utilizzato anche per le viti, i piccoli arbusti e le fragole.

(2) Tra i fertilizzanti fosfatici elencati nella tabella A2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 rientra il perfosfato triplo (TSP), che in base a uno dei criteri è designato «fosforo valutato come P₂O₅ solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in acqua».

(8) L'eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde con una buona crescita e la maturazione dei frutti per il raccolto.

(3) La maggiore solubilità in acqua del perfosfato triplo comporta un'efficienza agronomica più elevata. In passato il terreno europeo era povero di fosforo e un elevato valore minimo della solubilità in acqua, pari al 93%, era giustificato per correggere questa povertà del terreno.

(9) Per quanto concerne gli effetti sul terreno e sull'ambiente, l'EDDHSA subisce un processo di degradazione chimica nel terreno relativamente lento, ma che non produce sostanze pericolose; inoltre non comporta neppure problemi di salinità del terreno.

(4) Oggi la situazione è mutata, in quanto numerosi terreni non sono più caratterizzati da povertà di fosforo. Pertanto, mentre le condizioni di alcuni terreni o colture richiedono ancora un TSP con solubilità in acqua pari almeno al 93%, per altri terreni o colture europei sarà altrettanto efficace un TSP con solubilità in acqua pari almeno all'85%.

(10) L'EDDHSA deve essere pertanto aggiunto all'elenco di agenti organici chelanti per microelementi autorizzati in base all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(5) Gli utilizzatori di perfosfato triplo dovrebbero pertanto essere autorizzati a scegliere tra TSP con solubilità in acqua pari almeno all'85% e TSP con solubilità maggiore, in funzione delle necessità del terreno e delle colture. La

(11) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.

⁽¹⁾ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato nei seguenti termini:

L'allegato I è modificato come segue:

a) Nella tabella A.2. la voce 2(c) relativa al «perfosfato triplo» è sostituita dalla seguente voce:

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni relative a metodo di produzione e componenti essenziali	Titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso); Indicazioni relative alla valutazione dei nutrienti; Altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Nutrienti il cui titolo va garantito; Forma e solubilità dei nutrienti; Altri criteri
1	2	3	4	5	6
«2(c)	Perfosfato triplo	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfiato monocalcico	38 % P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno l'85 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Pesata: 3 g		Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile in acqua»

b) Al punto E.3.1. è aggiunta la seguente voce:

«Sale sodico di:

acido entilendiammina di-(2-idrossi 5-sulfonilacetico)

e i suoi prodotti di condensazione

